CAMERA DEI DEPUTATI N. 1080

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LIA

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili comunali e intercomunali

Presentata il 2 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Viviamo in un momento in cui è necessario e improcrastinabile porre degli urgentissimi rimedi, tendenti alla conservazione della natura, alla tutela delle persone, ormai allo stremo per la vita frenetica che sono costrette a fare in un ambiente pregno di inquinamento.

L'uso sconsiderato dei mezzi meccanici durante l'intera giornata, magari per percorrere brevi tratti, sta portando la società ad una vita priva di ogni possibilità di respiro, ad agire in ambienti, sia pure all'aperto, pregnati di ogni residuo chimico nocivo e deleterio per la salute.

Questo ambiente ormai inquinato richiede un intervento drastico per limitare allo stretto indispensabile l'uso dell'automobile e di qualsivoglia mezzo che scarichi generi nocivi.

Ma, allo stato attuale, servirsi di mezzo diverso è pura utopia; pertanto è nostro dovere di legislatori responsabili mantenere il cittadino nelle condizioni di usare il più ecologico e salutare dei mezzi di trasporto: le biciclette. Ciò è concretizzabile se si provvede a porre mezzi per tutelare gli utenti dai continui problemi derivanti dall'esautorante e ossessionante traffico urbano ed extraurbano.

Ed è a questo scopo che dovrebbe attuarsi la realizzazione di piste ciclabili lontane da luoghi dove il traffico è caotico, inquinante e costituisce pericolo costante.

A parere del proponente, la presente proposta di legge va valutata con canale preferenziale, considerati gli scopi benefici e i vantaggi che ritorneranno in favore della salute pubblica.

L'uso della bicicletta, ovviamente su piste predisposte, farebbe riscoprire all'uomo un nuovo modo di vivere, all'insegna della salubrità dell'aria, avulso dai continui attacchi di nervosismo che, in ultima analisi, oggi si ripercuotono sul rendimento dell'intera giornata.

La creazione di piste ciclabili, sia urbane che extraurbane, porterebbe al conseguenziale snellimento del traffico automobilistico, con altrettanto decongestionamento del traffico urbano ed extraurbano.

Ad un risparmio energetico si accompagnerebbe anche una importante attività sportiva quotidiana, sicuramente salutare. L'uso della bicicletta costituisce, ovviamente in zone tranquille, un momento di distensione, predisponendo il corpo e l'animo ad affrontare con serenità i problemi quotidiani.

Finalmente darebbe ad ognuno di noi la possibilità di apprezzare la ridente natura che ci circonda, specialmente lungo le strade extraurbane.

Quanto si potrebbe scrivere per avvalorare la realizzazione di quanto previsto nella presente proposta di legge ! Ma ho paura di cadere nel prolisso; invito solo i colleghi parlamentari a procedere con sollecitudine all'approvazione di una legge che dia il via ad un nuovo modo di vivere, in cui si possa respirare aria pura e non scarichi estremamente tossici.

Torniamo all'antico; ma per fare ciò è necessario ormai porre rimedio a quanto irreversibilmente determinato dal progresso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È costituito, presso il Ministero del tesoro, un fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili comunali e intercomunali ai sensi della presente legge.

2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1994 e di lire 70 miliardi per il 1995.

ART. 2.

1. Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i comuni, le province e i consorzi dei comuni, che ne facciano richiesta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla regione interessata la quale deve tenere conto delle caratteristiche orografiche del territorio comunale e intercomunale, delle condizioni ambientali e del traffico, del patrimonio artistico, della vocazione turistica e termale, nonché della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale. Qualora le regioni non provvedano ad individuare i comuni destinatari dei benefici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non capoluoghi di provincia aventi le caratteristiche sopra indicate sono individuati, nei successivi trenta giorni, dal Ministro dei trasporti e della navigazione. I comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto di quanto previsto dai piani urbani e extraurbani del traffico, elaborano un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili comunali e intercomunali, privilegiando le realizzazioni più urgenti per il decongestiona-

mento dei centri storici dal traffico veicolare a motore e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo.

2. Il programma di cui al comma 1 descrive gli itinerari che si intendono realizzare e indica la localizzazione ed il tracciato planialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione e gli impianti di illuminazione atti a garantire la sicurezza dell'accesso e dell'utilizzazione del percorso, i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano economico-finanziario relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di costi-benefici, gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonché le misure organizzative di coordinamento e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati.

3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il programma è trasmesso alla regione la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro dei trasporti e della navigazione, indicando la priorità degli interventi. La mancata deliberazione di rigetto da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco competente ed è comunicato dallo stesso al Ministro dei trasporti e della navigazione entro dieci giorni dalla sua formazione.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione e al Ministro dei trasporti e della navigazione una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica e di integrazione del programma. Per le modificazioni e le integrazioni dei programmi anche oltre il termine di cui al comma 1, terzo periodo, si applicano le procedure previste dalla presente legge.

5. Per le opere e gli interventi previsti dal programma si applicano le disposizioni

contenute nell'articolo 1, commi primo, quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

6. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

ART. 3.

1. Esaurita la procedura di cui all'articolo 2, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del programma di cui al medesimo articolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, le opere e gli interventi da ammettere a contributo in conto capitale, tenendo conto delle priorità determinate sulla base dell'analisi costi-benefici. Per gli anni successivi al primo, il provvedimento di ammissione ai contributi è emanato *tenendo conto del rispetto dei tempi indicati* nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. I criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione della relativa misura sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammissione al *contributo è disposta dal Ministro dei trasporti* e della navigazione in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo dell'opera.

3. L'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal presente articolo viene disposta previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori ed in proporzione all'ammontare della relativa spesa.

ART. 4.

1. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge può essere adottato un accordo di

programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 70 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.